

COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N° 42 del 13/03/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MINERVA ENERGIA S.R.L. con sede in BORGOMANERO - P.IVA 02573970031 CIG: B0D40FAAAF

Visto il TUEL;

Visto l'art. 109 del TUEL;

Visto l'art. 31 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183 del TUEL;

Visto l'art. 12 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 05 del 26 aprile 2016;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 22.05.2012;

Visto il D. L.vo 165/01 e ss. mm. e ii.;

Vista la circolare del Ministero degli Interni N° 3/1998;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale con cui vengono individuati i Responsabili dei Servizi ed approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi;

Attesa la competenza del responsabile del servizio in quanto trattasi di atto di gestione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICCA GIAN CARLO

Premesso

- con deliberazione consiliare n. 24 del 18.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2024/2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”*;
- l'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*;
- il Responsabile del procedimento ed il responsabile unico del progetto ex art. 15 d.lgs. n. 36/2023 è il Responsabile del Servizio Tecnico, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente procedimento.

Dato atto che è necessario affidare l'incarico per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali 2024;

Atteso che sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) n. 107/2004, in conformità alla direttiva CE n. 54/2003 è consentito a tutte le aziende di accedere al mercato libero della fornitura di energia elettrica e di gas naturale, comprese le pubbliche amministrazioni e richiamati i decreti legislativi che hanno introdotto i concetti di vendita dell'energia e del gas con particolare riferimento al D.Lgs. N. 79/99 s.m.i. ;

Visto l'art. 1 comma 7. Del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012 in base al quale per i servizi di energia elettrica e gas occorre procedere all'affidamento al gestore selezionato da Consip o a gestore che pratichi prezzi più bassi rispetto a quelli previsti nella convenzione Consip attiva;

Visto l'art. 8 della L. 89/2014 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di ridurre i costi degli importi dei contratti in essere, possono stipulare contratti di fornitura tramite affidamento diretto condizionato alla riduzione della spesa totale nella misura di

almeno il 10% per la telefonia fissa e mobile ed il 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 e 8 del D.L. 95/2012 rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

Considerato che la Società Consip SpA attualmente propone solo tariffe a prezzo indicizzato;

Vista la Gara n° 100-2023 "Fornitura di Energia Elettrica 15" della Centrale di Committenza SCR Piemonte S.p.A., la cui Convenzione propone l'applicazione di un prezzo variabile;

Considerato, inoltre, che sia la Società Consip SpA sia la Centrale di Committenza SCR Piemonte S.p.A. propongono solo l'applicazione di un prezzo variabile senza alcuna possibilità di bloccare un'offerta migliorativa a prezzo fisso durante il corso della fornitura;

Preso atto che il Servizio di Salvaguardia applica dei costi maggioritari (parametro Omega) in aggiunta allo spread rispetto al Mercato Libero;

Dato atto che

- ex art. 17 d.lgs. 36/2023 *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- altresì, ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 d.lgs. n. 36/2023 *"l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro"*
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 *"l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- ex art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti

a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

- ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 *“Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. [...] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari *“per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”*;

Considerato che

al fine di raggiungere il predetto obiettivo tempestivamente e correttamente, si rende necessario avvalersi di società qualificate che già conoscano la normativa e le procedure che la Società MINERVA ENERGIA S.R.L. con Sede in VIA G. MATTEOTTI 26, 28021 BORGOMANERO (NO) P.IVA 02573970031, appositamente interpellata , è in grado di fornire tariffe convenienti e sicuramente più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società Consip SpA. e dalla Centrale di Committenza SCR Piemonte S.p.A., nonché servizi consulenziali integrativi, come da offerta economica agli atti (prot. ente nr. 613/2024) e nello specifico:

FORNITORE	PREZZO (€/MWh)	SPREAD (€/MWh)
-----------	-------------------	-------------------

MINERVA ENERGIA SRL	VARIABILE	5,90
CONSIP SpA	VARIABILE	6,18

Preso atto che la proposta della Società MINERVA ENERGIA S.R.L. risulta avere uno Spread inferiore del 4,53 % rispetto ai valori di riferimento Consip;

MINERVA ENERGIA S.R.L. garantisce, inoltre, differentemente da Consip SpA e dalla Centrale di Committenza SCR Piemonte S.p.A., una serie di servizi consulenziali gratuiti, quali:

- il monitoraggio settimanale del mercato energetico, al fine di cogliere tempestivamente eventuali cali delle tariffe della materia prima e proporre un'offerta fissa migliorativa al Comune;
- la riduzione dei costi rigidi presenti in fattura attraverso la rimodulazione delle potenze impegnate e disponibili dei contatori destinati agli immobili comunali;

- ai sensi dell'art. 52 d.Lgs. n. 36/2023 *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*;

- è necessario provvedere alla stipulazione del contratto mediante lo scambio di lettera commerciale come stabilito dalla normativa ai sensi dell'art. 18 d.Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*;

RITENUTO pertanto per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto in favore di MINERVA ENERGIA S.R.L. con Sede in VIA G. MATTEOTTI 26, 28021 BORGOMANERO (NO) P.IVA 02573970031;

Considerato che ai sensi delle delibere ANAC n. 581 e 582 del 13.12.2023 lo smartcig è stato dismesso alla data del 31.12.2023, e dato atto che si è provveduto a generare il nuovo CIG B0D40FAAAF tramite il sistema PCP presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Verificato che

- che la spesa relativa alla fornitura è finanziata con le seguenti risorse: cap. 81/1 anno di esercizio 2024 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in mediante acquisizione del DURC regolare;
- il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a punto 2) d.l. n. 78/2009.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. n. 36/2023 dalla normativa di settore in ragione dell'elemento del prezzo;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 d.lgs. n. 36/2023 mediante lettera commerciale.

Visti

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità.

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili.

DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni in premessa mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. n. 36/2023 all'operatore economico MINERVA ENERGIA S.R.L. con Sede in VIA G. MATTEOTTI 26, 28021 BORGOMANERO (NO) P.IVA 02573970031 la fornitura di cui in premessa;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cesara. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- 2) di impegnare la somma di € 5.000,00 oltre Iva di legge al cap. 81/1 - anno di esercizio 2024 ;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente determinazione diventa esecutiva a fronte di detta apposizione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fronte del ricevimento di regolare fattura;
- 5) di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile unico del progetto ex art. 15 d.lgs. n. 36/2023 ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **RICCA GIAN CARLO**

VISTO: il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, art. 49 comma 1 DEL d.Lgs. 267/2000.

CESARA, 13/03/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO*

F.to Suno Minazzi dr. Marco

=====

Si attesta che il presente impegno trova copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4° del D.lgs. 267/2000.

CESARA, 13/03/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO*

F.to Suno Minazzi dr. Marco

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Regis Milano Dr. Michele

=====

E' copia conforme all'originale.
Cesara, li13/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele